

CONDIZIONI PARTICOLARI

PERCORSI FORMATIVI E CERTIFICATIVI SANS INSTITUTE

N. RDA 50724 – N. INIZIATIVA 267-2021 - N. CIG 98142195B9

Consip S.p.A. a socio unico

Sede Legale: Via Isonzo 19/E – 00198 Roma

T +39 06 85449.1 – F +39 06 85449 281 – www.consip.it

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. C.F. e P.IVA 05359681003

Iscr.Reg.Imp.c/o C.I.I.A. Roma 05359681003 Iscr.R.E.A. N.878407



PREMESSE

Con determina a contrarre del 09/05/2023, Consip S.p.A. a socio unico (di seguito per brevità anche Consip) per conto di Sogei S.p.A. (di seguito per brevità anche Committente), ha deliberato di affidare il servizio di PERCORSI FORMATIVI E CERTIFICATIVI SANS INSTITUTE.

La presente procedura telematica di acquisto, realizzata in accordo con quanto previsto all'art. 58 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito per brevità "Codice"), esperita da Consip in favore della Sogei, in virtù di quanto stabilito dall'art. 4, comma 3 bis e comma 3 ter del D.L. n. 95/2012 convertito in L. 135/2012, nonché dalla Convenzione stipulata tra Consip e Sogei in data 16 marzo 2023, verrà realizzata attraverso il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione nel rispetto delle Regole del Sistema di e-procurement, pubblicate sul sito [Acquistinrete.it](https://www.acquistinrete.it)>Chi siamo>Come funziona al seguente link: https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona.html (di seguito per brevità "Regole")., nonché della seguente disciplina posta a parziale modifica delle suddette Regole.

Ai fini della presente procedura, Sogei delega Consip, che accetta, a svolgere il ruolo di "Punto Ordinante", nel rispetto di regole operative di seguito esposte.

Consip, in qualità di "Punto Ordinante" procede, ad inviare alla Imprese, di volta in volta selezionate, nelle rispettive procedure d'acquisto, una richiesta di offerta con allegate le condizioni contrattuali standard.

Il documento di aggiudicazione prodotto dal Sistema, verrà firmato digitalmente dalla Consip medesima e non costituirà contratto che, invece, verrà sottoscritto da Sogei e inviato al fornitore aggiudicatario, sulla base dello schema di contratto allegato alla Trattativa Diretta e delle caratteristiche tecniche ed economiche dell'oggetto contrattuale, successivamente alla trasmissione della documentazione della relativa aggiudicazione.

La Consip ha ritenuto che ricorrano i presupposti di cui all'art. 63 comma 2 lett. c) D. Lgs. n. 50/2016 in quanto l'esigenza di Sogei è quella di ottenere programmi di formazione:

- su tutti gli ambiti necessari per Sogei (web application pentesting, cloud pentesting, cloud devsecops, digital forensics, data science & machine learning for cybersecurity) organizzati in un percorso formativo integrato;
- che siano basati su sessioni hands-on in cui si trattano casi ed evidenze digitali provenienti da casi reali, con docenti di alto livello, esperti del settore provenienti da aziende e enti specializzati;
- che consentano di acquisire documentazione originale tecnicamente approfondita;
- che possano consentire il conseguimento di una certificazione internazionalmente riconosciuta della formazione ricevuta, in modo da qualificare pienamente le persone di Sogei alle quali sono affidate attività legate alla cybersecurity.

L'analisi di mercato condotta, pertanto, ha identificato il SANS Institute come l'unico fornitore in grado di soddisfare pienamente tutte le esigenze sopra esposte. Questo istituto di formazione internazionale mette a disposizione una serie di corsi che rispondono pienamente alle esigenze di Sogei.

I corsi erogati da SANS Institute consentono di conseguire la certificazione Global Information Assurance (GIAC). Questo ente di certificazione, unico nel suo genere, fondato nel 1999 per accreditare la



formazione avanzata nella sicurezza informatica, è una garanzia di competenza e professionalità a livello globale.

Infatti, attualmente, le certificazioni di sicurezza "GIAC Security" sono ampiamente riconosciute come la qualifica di più alto livello nel settore della Cyber Security, in quanto prevedono quasi esclusivamente sessioni hands-on su casi reali ed evidenze digitali provenienti da incidenti reali, con docenti di alto livello, esperti del settore provenienti da aziende e enti specializzati.

Inoltre le certificazioni di sicurezza "GIAC Security" sono ampiamente riconosciute come la qualifica di più alto livello a livello tecnico nel settore della Cyber Security, in quanto a differenza delle altre certificazioni analogamente riconosciute a livello internazionale (CEH, CISM, CISSP, CISA, CompTIA Security) che hanno carattere più generale e gestionale, le certificazioni GIAC1 sono le uniche a riguardare più di 40 ambiti tecnici specialistici e sono pertanto le uniche a misurare competenze e aree tecniche di conoscenza specifiche di cybersecurity piuttosto che conoscenze generali di infosec. Il personale di Sogei per cui si richiede l'acquisizione di questi percorsi formativi è infatti impegnato nell'erogazione dei servizi più critici di cybersecurity (CERT, SOC, Red Team) che proteggono dati e servizi del MEF e della PA centrale; alcuni di questi professionisti possiedono già altre certificazioni GIAC, ormai di prossima scadenza, che potranno essere mantenute solo mediante la fruizione dei corsi indicati, in assenza dei quali si perderanno gli investimenti formativi già sostenuti dall'azienda.

Tali metodologia e modalità di preparazione e di certificazione mediante esame finale, insieme al fatto che le sessioni formative e la documentazione fornita sono estremamente approfondite, rappresentano delle unicità non riscontrabili negli altri corsi presenti sul mercato; in particolare ad oggi non ve ne sono che offrano la stessa ampiezza di offerta come nell'elenco delle esigenze espresse, né tantomeno un modello equivalente di approfondimento pratico.

L'indagine di mercato ha riscontrato che ad oggi fra i corsi di formazione specialistica in ambito cybersecurity, i corsi erogati dal SANS Institute risultano gli unici a soddisfare pienamente le esigenze precedentemente rappresentate.

Inoltre la Global Information Assurance Certification ("GIAC") è una LLC indipendente che fornisce ai singoli individui certificazioni nel settore della sicurezza informatica e ha un solo fornitore di formazione affiliato e approvato, il SANS Institute. Il

SANS Institute fornisce una formazione sulla sicurezza delle informazioni sviluppata, aggiornata e in linea con ogni certificazione GIAC. SANS è l'unico a poter erogare gli esami di certificazione GIAC e i voucher per gli esami. GIAC non consente la rivendita o il trasferimento di alcuna registrazione di certificazione o voucher d'esame GIAC.

Stante quanto sopra rappresentato, si evidenzia quindi che l'acquisizione di corsi SANS è infungibile per Sogei, in quanto non esistono possibili sostituti dello stesso nel periodo di interesse, non esistendo soluzioni alternative ragionevoli alle esigenze di formazione specialistica oggetto dell'iniziativa. Sogei si impegna a continuare un monitoraggio costante di quanto disponibile sul mercato ed è pronta a valutare tempestivamente tutte le offerte formative alternative che si dovessero rendere disponibili. La durata dell'acquisizione è stata stabilita in relazione all'esigenza sopra descritta, all'indagine di mercato effettuata e all'impegno assunto. In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente procedura, non sussiste, ai sensi dell'art. 26, comma 3-bis del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l'obbligo di procedere alla predisposizione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (c.d. DUVRI).



Il Responsabile del procedimento è Cristiana Livignani, ferma restando l'applicazione dell'art. 31, comma 10, del Codice. Il responsabile individuato ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto legge n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 120/2020, ai fini di quanto previsto nella legge medesima è il Responsabile della Divisione "Sourcing operation", che nel rispetto delle deleghe a questi attualmente conferite, valida ed approva le diverse fasi procedurali.

Ove necessario, troverà applicazione l'art. 106, co. 11, del Codice, per cui la durata del contratto potrà essere prorogata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, ivi incluso il tempo necessario per la stipula del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la Committente.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta vincola il concorrente per 120 giorni dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la stazione appaltante potrà richiedere agli offerenti, di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data. Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine ultimo fissato da quest'ultima è sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Ciascun affidatario rende – nell'ambito della "**Dichiarazione integrativa**" - le seguenti dichiarazioni, anche ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000, con le quali:

1. dichiara di aver preso visione e di accettare espressamente le clausole e gli obblighi contenuti nel Patto di integrità, ivi incluse le sanzioni di cui all'art. 5 del Patto stesso, anche in relazione alle fattispecie delittuose di cui al comma 1, lettera d), punto i) del medesimo articolo. Le condizioni del patto integrità si intendono accettate per effetto della sottoscrizione della domanda di partecipazione;
2. il concorrente che al momento della presentazione dell'offerta ha in essere contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, di cui all'art.105 comma 3 c bis) del Codice con soggetti terzi, inerenti l'oggetto dell'appalto ne dichiara l'esistenza nel medesimo Allegato di cui sopra, dando specifica indicazione della denominazione della controparte contrattuale, della data di stipula dell'atto e dell'eventuale volontà di ricorrere a tali contratti. Nel caso in cui il concorrente risulti aggiudicatario e intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti dichiarati, dovrà presentare tali contratti in sede di produzione dei documenti per la stipula.
3. Il Fornitore, essendo in possesso dei requisiti di esperienza, capacità ed affidabilità atti a garantire il pieno rispetto delle disposizioni in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il profilo relativo alla sicurezza, è idoneo ad assumere il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali, ed è consapevole che, in caso di aggiudicazione della gara sarà nominato dalla



Committente “Responsabile” del trattamento dei dati personali” per la Committente ai sensi dell’art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, contenente il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (di seguito anche “Regolamento UE” o “GDPR”), nonché della normativa italiana di adeguamento al GDPR. In tal caso, si impegna a presentare alla Committente le garanzie e ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative idonee ed adeguate ad adempiere alla normativa e regolamentazione in vigore sul trattamento dei dati personali sulla base di quanto previsto nell’Allegato al contratto denominato “Allegato Privacy” e si impegna ad eseguire quanto necessario per ottemperare a qualsivoglia modifica delle Norme in materia di Trattamento dei Dati Personali applicabili al trattamento dei Dati Personali, che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali) per il Responsabile/Sub responsabile del trattamento dei dati personali collaborando, nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse, con il Titolare/Responsabile del trattamento affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti e alle nuove misure durante l’esecuzione del Contratto, senza oneri aggiuntivi a carico della Committente;

La mancata accettazione delle clausole contenute nel Patto di integrità costituisce **causa di esclusione** dalla procedura, ai sensi dell’art. 1, comma 17, della l. 190/2012.

Con riferimento alle fattispecie di cui all’art. **80, comma 5** del Codice, dal momento che la valutazione in ordine alla gravità della condotta realizzata dall’operatore economico è rimessa alla stazione appaltante, si precisa che l’operatore economico deve dichiarare:

- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lett. a) del Codice (infrazioni delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché degli obblighi di cui all’art.30, comma 3 del Codice), gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, tutte le infrazioni debitamente accertate, ivi incluse quelle da cui siano derivate sentenze di condanna (anche non definitive), nei confronti dei soggetti di cui all’art. 80, co. 3, del Codice, per condotte poste in essere nell’esercizio delle funzioni conferite dall’operatore economico concorrente;
- fermo quanto stabilito dalle Linee Guida n. 6/2016 e s.m.i. dell’ANAC, gli operatori economici sono tenuti a dichiarare tutti i **provvedimenti esecutivi** dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust. In conformità a quanto chiarito dall’AGCM (Cfr. tra gli altri il parere S3726/2019) non deve essere resa la dichiarazione relativa ad eventuali provvedimenti esecutivi di condanna per pratiche commerciali scorrette, in quanto la scelta di ricomprendere tali provvedimenti di condanna nell’alveo degli illeciti professionali non è suscettibile di rilevare quale causa di esclusione dalla partecipazione agli appalti. La stazione appaltante valuterà i provvedimenti esecutivi dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato di condanna per illeciti antitrust aventi effetti sulla contrattualistica pubblica e posti in essere nel medesimo mercato oggetto del contratto da affidare.
- relativamente alle fattispecie di cui all’art. 80, comma 5, lettere c) e c-bis) gli operatori economici, sono tenuti a dichiarare, per tutti i soggetti di cui all’art. 80, comma 3:



- tutte le sentenze di condanna passate in giudicato, emesse nel triennio antecedente la data di invio della lettera di invito, per reati anche diversi da quelli contemplati dall'art. 80, comma 1 del Codice,
- le sentenze di condanna non definitive per i reati di cui all'art. 80, comma 1, del Codice e per quelli indicati al par. 2.2 delle Linee Guida Anac n. 6;
- il rinvio a giudizio o le misure restrittive disposte nell'ambito di procedimenti penali pendenti, per fattispecie di reato di cui all'art. 80, comma 1, del Codice;
- ogni altro fatto oggetto di un procedimento penale pendente che abbia attinenza con l'oggetto dell'appalto e che sia in concreto incidente, in modo negativo, sull'integrità ed affidabilità dell'operatore economico.

Le dichiarazioni relative ai procedimenti pendenti di cui sopra (sentenze non definitive, rinvii a giudizio o misure cautelari) devono essere rese con riferimento a tutti i procedimenti in essere al momento della presentazione dell'offerta, **non operando in tal caso il limite temporale del triennio antecedente l'avvio della presente procedura**;

- relativamente alle fattispecie di cui all'art. 80, comma 5, lett. c-ter), indicate nelle predette Linee Guida dell'Anac n. 6:
 - per le contestazioni di inesattezze nell'esecuzione sussiste l'obbligo dichiarativo solo se queste sono state riversate in provvedimenti sanzionatori (ad es. risoluzioni di precedenti contratti di appalto, provvedimenti di applicazione delle penali) **purché riferibili al triennio antecedente l'invio della lettera di invito**, decorrente dalla data di adozione del provvedimento amministrativo ovvero in caso di contestazione in giudizio, dalla data di passaggio in giudicato della sentenza;
 - nel caso di provvedimenti di applicazione delle penali, anche in ragione delle stesse Linee guida per le quali le stazioni appaltanti sono tenute a comunicare all'Autorità ai fini dell'iscrizione nel Casellario informatico i provvedimenti di applicazione delle penali di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all'1 per cento dell'importo del contratto stesso, sussiste l'obbligo dichiarativo **esclusivamente** per penali di **importo superiore all'1%** del valore del contratto cui afferiscono (nell'ipotesi di contratti quadro o convenzioni l'1% del valore complessivo degli stessi, in caso di più lotti del contratto relativo a ciascun lotto).

Si precisa che non verranno tenute in considerazione e valutate da Consip contestazioni non riversate in provvedimenti sanzionatori e/o penali di importo inferiore al suddetto valore, ove comunicate.

Alla luce di quanto sopra, gli operatori economici, **laddove in sede di ammissione al MEPA o di rinnovo dati non avessero tenuto conto delle fattispecie di cui sopra, dovranno** dichiarare, in sede di partecipazione alla presente richiesta di offerta, nella Dichiarazione aggiuntiva di cui all'Allegato Dichiarazione aggiuntiva art. 80", tutte le fattispecie ricadenti nell'ambito di applicazione del predetto **comma 5**, così come sopra precisate.

Inoltre, al ricorrere di fattispecie rilevanti, al fine di consentire alla stazione appaltante ogni opportuna valutazione, dovranno essere prodotti tutti i documenti pertinenti, ivi inclusi, a titolo



meramente esemplificativo, gli eventuali provvedimenti di condanna, di rinvio a giudizio, di applicazione di misure cautelari, di risoluzione, di recesso, di applicazione delle penali, nonché le relative misure di self cleaning eventualmente adottate.

Con particolare riferimento alla lettera b) dell'articolo 80, comma 5 del Codice, l'operatore economico ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale di cui all'art. 186 bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267, dovrà:

- indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione al MEPA, nell'ipotesi in cui sia stato ammesso al concordato preventivo con continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del R.D. 16 marzo 1942, n. 267:
 - a) gli estremi del provvedimento di ammissione rilasciato dal tribunale competente;
 - b) gli estremi del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal giudice delegato.
- indicare, ad integrazione di quanto eventualmente dichiarato in fase di ammissione al MEPA, nell'ipotesi in cui, abbia presentato domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale e non sia stato ancor emesso il decreto di ammissione al concordato stesso:
 - a) gli estremi del deposito della domanda di ammissione;
 - b) il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare rilasciato dal tribunale competente;

il soggetto di cui intende avvalersi ai sensi dell'articolo 110, comma 4, del Codice

(eventuale nel caso in cui l'offerta sia firmata da un procuratore speciale) Il concorrente dovrà allegare nell'apposito campo dedicato "documentazione da produrre" copia conforme all'originale della procura oppure nel solo caso in cui dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, la dichiarazione sostitutiva resa dal procuratore/legale rappresentante sottoscrittore attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura.

Il concorrente dovrà caricare a sistema contestualmente all'offerta economica: una dichiarazione attestante gli estremi identificativi del/dei conto/i corrente/i dedicato/i (conforme al facsimile allegato alla presente "**Scheda anagrafica e tracciabilità dei flussi finanziari**"), anche non in via esclusiva, alla presente iniziativa, nonché le generalità (nome e cognome) ed il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di detto/i conto/i in adempimento a quanto previsto dall'art. 3 comma 7 della Legge n. 136/2010. È necessario comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre il termine di 7 giorni dalla/e variazione/i, qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai su richiamati dati.

Offerta Economica

Il concorrente dovrà:

- inserire nell'apposita sezione del Sistema i valori richiesti con modalità solo in cifre; tali valori verranno riportati su una dichiarazione d'offerta generata dal Sistema in formato .pdf "Offerta



economica”, che il concorrente dovrà inviare e fare pervenire attraverso il Sistema dopo averla:
i) scaricata e salvata sul proprio PC; ii) sottoscritta digitalmente da soggetto munito di idonei poteri;

- compilare l'allegato “Dettaglio tecnico economico” contenente l'indicazione dei prezzi unitari specificamente dei Beni e/o dei servizi offerti, sottoscriverlo a pena di esclusione con firma digitale da parte del legale rappresentante dell'Impresa (o da soggetto comunque dotato di comprovati poteri di firma) ed inviarlo a Sistema. Per l'inserimento degli importi nelle colonne “F” e “G” del file “Dettaglio tecnico economico” saranno considerati valori fino alla seconda cifra decimale (es. 0,67), senza procedere ad alcun arrotondamento. L'inserimento di valori oltre la seconda cifra decimale genererà un messaggio di errore.

La mancata presentazione da parte del concorrente della documentazione, nei tempi indicati a Sistema, verrà considerata come Offerta incompleta e/o parziale. La documentazione dovrà essere presentata esclusivamente attraverso le modalità indicate dalla presente procedura, pena l'irricevibilità dell'Offerta e l'invalidazione della stessa.

L'operatore economico dovrà rendere nella “Dichiarazione integrativa” la dichiarazione sull'assenza della causa interdittiva di cui all'art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001.

Con la presentazione dell'offerta, il Fornitore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche, essendo in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale di cui all'art. 26, comma 1, lett. a), del suddetto decreto.

Ai sensi e per gli effetti all'art. 4 del D.lgs. 231/02 e s.m.i., le condizioni di pagamento negoziate tra le parti sono le seguenti: il pagamento avverrà entro 30 giorni dalla data di ricezione della fattura, come meglio specificato nel capitolato tecnico. SANS aggiornerà Sogei sul budget residuo, che dovrà essere utilizzato in un periodo massimo di 24 mesi dalla data di stipula del presente contratto. Si invita a tenerne conto ai fini della formulazione dell'offerta economica.

In virtù di quanto chiarito da Anac con il Comunicato del Presidente del 16 novembre 2022, Consip, rientrando tra le stazioni appaltanti che utilizzano piattaforme telematiche, procederà - nelle more dell'implementazione da parte di anac di servizi di interoperabilità - alla verifica del possesso dei requisiti di partecipazione con le modalità tradizionali e non tramite il Fascicolo Virtuale dell'operatore economico istituito da Anac con Delibera n. 464, del 27 luglio 2022, pubblicata nella GURI n. 249, del 24 ottobre 2022.

MODALITÀ DI ACCETTAZIONE (AGGIUDICAZIONE) DELL'OFFERTA

La procedura in oggetto si concluderà ove l'offerta presentata dall'operatore economico venga esaminata positivamente.



In caso di discordanza tra il prezzo offerto a Sistema ed il “Prezzo totale offerto” dell’allegato “Dettaglio tecnico economico”, prevarrà il prezzo offerto a Sistema.

La Consip S.p.A. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione Avcp n. 1 del 10/01/08, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione del Contratto da annotare nel Casellario il cui onere di comunicazione rimane in capo alla Committente.

ADEMPIMENTI PER LA STIPULA DEL CONTRATTO

Scaduti i termini sopra menzionati, Consip verificherà se la documentazione prodotta sia completa oltre che formalmente e sostanzialmente regolare.

Qualora nei termini assegnati, la documentazione di cui sopra non pervenga o risulti incompleta o formalmente e sostanzialmente irregolare, Consip S.p.A. si riserva di assegnare un termine perentorio scaduto il quale la stessa procederà alla revoca dell’aggiudicazione.

Ove Consip non preferisca indire una nuova procedura, nel rispetto degli adempimenti relativi all’aggiudicazione di cui agli articoli 32 e 33 del Codice, procederà all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria il quale sarà tenuto a presentare la documentazione sopra indicata entro i rispettivi termini suespressi della comunicazione di aggiudicazione.

In ottemperanza a quanto stabilito dall’art. 8, comma 1, lett. a) della L. 120/2020, resta ferma la facoltà di procedere all’esecuzione anticipata ai sensi dell’art. 32, comma 8 del Codice.

La mancata stipula del contratto entro il termine di cui all’art. 32, comma 8, così come modificato dal D.L. 76/2020, se imputabile all’operatore economico, costituisce **causa di esclusione** dell’operatore dalla procedura.

Con l’aggiudicatario, verrà stipulato un Contratto da Sogei e inviato al fornitore aggiudicatario, sulla base delle condizioni contrattuali allegate alla presente iniziativa e delle caratteristiche tecniche ed economiche dell’oggetto contrattuale.

Si precisa che le prestazioni oggetto del contratto saranno sottoposte al pagamento dell’imposta di bollo, che il Fornitore sarà chiamato a versare a Sogei al momento della sottoscrizione della documentazione contrattuale.

Con la presentazione dell’offerta, il concorrente dichiara di aver preso piena conoscenza del “Patto di Integrità” allegato alla presente TD MePA, accettando le clausole ivi contenute, si impegna a rispettarne le prescrizioni anche nel corso della procedura e a sottoscriverlo unitamente alla stipula del Contratto.

Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione.

Se del caso, l’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice.



Resta inteso che in tali casi l'affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante.

Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti:

- dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano alla stazione appaltante l'individuazione – inequivocabile- di tale data;
- dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell'affidatario (e non della Committente).

TRATTAMENTO DEI DATI

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "Regolamento UE" o "GDPR"), Consip S.p.A. fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali.

Finalità e base giuridica del trattamento

In relazione alle attività svolte di rispettiva competenza svolte dalla Consip e dalla Committente, si segnala che:

- i dati forniti dall'affidatario vengono raccolti e trattati da Consip S.p.A. per verificare la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge ai fini della partecipazione alla gara e, in particolare, ai fini della verifica delle capacità amministrative e tecnico-economiche di tali soggetti, nonché ai fini dell'aggiudicazione, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;
- i dati forniti dall'affidatario vengono acquisiti da Consip ai fini della redazione e della stipula del Contratto, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso.

Tutti i dati acquisiti da Consip S.p.A. potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE.

Natura del conferimento

L'affidatario è tenuto a fornire i dati a Consip S.p.A., in ragione degli obblighi legali derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica. Il rifiuto di fornire i dati richiesti da Consip S.p.A. potrebbe determinare l'impossibilità di stipulare il contratto.

Dati sensibili e giudiziari

Di norma i dati forniti dall'affidatario non rientrano nelle "categorie particolari di dati personali" di cui all'art. 9 Regolamento UE. Il trattamento dei "dati personali relativi a condanne penali e reati" di cui all'art. 10 Regolamento UE (c.d. dati giudiziari), invece, è limitato al solo scopo di valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa applicabile ai fini della partecipazione alla gara e dell'aggiudicazione.

Modalità del trattamento dei dati

Il trattamento dei dati verrà effettuato da Consip S.p.A. e dalla Committente in modo da garantirne la sicurezza e la riservatezza necessarie e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, cartacei,



informatici e telematici idonei a trattare i dati nel rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy e dal Regolamento UE.

Ambito di comunicazione e di diffusione dei dati

I dati potranno essere:

- trattati dal personale di Consip S.p.A. che cura il procedimento di gara, dal personale di altri uffici della medesima società che svolgono attività ad esso attinente nonché dagli uffici della medesima società che si occupano di attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza o assistenza a Consip S.p.A. in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;
- comunicati ad eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o ad altra Pubblica Amministrazione per la quale Consip S.p.A. e la Committente svolgano attività ai sensi dello statuto sociale, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario
- comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

Il nominativo dell'affidatario ed il prezzo di affidamento dell'appalto, potranno essere diffusi tramite i siti internet www.consip.it, www.acquistinretepa.it e www.mef.gov.it. Inoltre, le informazioni e i dati inerenti l'affidamento, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i.), potranno essere utilizzati dal MEF e da Consip, ciascuno per quanto di propria competenza, anche in forma aggregata, per essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett. b, e comma 32 L. 190/2012, art. 35 D. Lgs. n. 33/2012, nonché art. 29 del Codice), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet www.consip.it, sezione "Società Trasparente" e il sito internet della Committente www.sogei.it per le attività di rispettiva competenza.

In adempimento di obblighi di legge, i dati potrebbero essere trasferiti ad un'organizzazione internazionale,

Periodo di conservazione dei dati

Il periodo di conservazione dei dati è di 10 anni dall'affidamento per la stazione appaltante e dalla conclusione dell'esecuzione del contratto per la Committente.

Inoltre, i dati potranno essere conservati, anche in forma aggregata, per fini di studio o statistici nel rispetto degli artt. 89 del Regolamento UE e 110 bis del Codice Privacy.

Processo decisionale automatizzato

Nell'ambito dell'affidamento non è presente alcun processo decisionale automatizzato.

Diritti dell'interessato

Per "interessato" si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dall'affidatario alla stazione appaltante e tramite essa alla Committente.



All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha: *i)* il diritto di ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; *ii)* il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; *iii)* il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; *iv)* il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all'art. 20 del regolamento UE.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del Codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei dati

Titolari del trattamento sono, per le attività di rispettiva competenza, Consip S.p.A. e Sogei S.p.A., con sede legale, rispettivamente, in Roma, Via Isonzo n. 19/D-E e in Via Mario Carucci, 99 - Roma.

Per l'esercizio dei diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE e per qualsiasi richiesta in merito al trattamento dei dati personali conferiti, le società potranno essere contattate ai seguenti indirizzi:

- Data Protection Officer di Consip S.p.A.: esercizio.diritti.privacy@consip.it
- Data Protection Officer di Sogei S.p.A.: c/o Ufficio affari legali - SOGEI S.p.A. al seguente indirizzo: Via Mario Carucci, 99 – 00143 Roma. Al fine di agevolare il rispetto dei termini di legge, è necessario che le richieste avanzate riportino la dicitura "Esercizio diritti ex art. 15 e ss del Regolamento UE n. 2016/679".

Consenso al trattamento dei dati personali

Acquisite le sopra riportate informazioni, con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il legale rappresentante pro tempore dell'affidatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento come sopra definito dei dati personali, anche giudiziari, che lo riguardano.

L'affidatario si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche (Interessati) di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro Dati personali, anche giudiziari, da parte della Consip S.p.A. o della Committente per le finalità sopra descritte.

ELENCO ALLEGATI

- Schema di contratto
- Scheda anagrafica e Dichiarazione tracciabilità flussi finanziari
- Capitolato tecnico
- Dettaglio tecnico economico
- Dichiarazione integrativa



Richiesta di Offerta nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione per Percorsi Formativi e Certificativi SANS
INSTITUTE per Sogei S.p.A.

- Allegato privacy
- Patto di integrità